



Sent. n. 80/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS Presidente

Dott. Tommaso PARISI Consigliere Relatore

Dott.ssa Valeria MISTRETTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **26071** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti, tra l'altro, di SIMOLA Bruno, nato ad Iglesias (SU) il 17.05.1946 (SMLBRN46E17E281F), rappresentato e difeso dall'Avvocato Sergio SEGNERI (SGNSRG57D01G113H), presso il cui studio ubicato in Cagliari, Via Sonnino, nr. 84, ha eletto domicilio (P.E.C. sergiosegneri@legalmail.it);

Vista la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.12.2024;

Vista la richiesta di rito abbreviato presentata contestualmente ai sensi dell'articolo 130 del C.G.C.;

Visto il Decreto nr. 6/2025 del 24.01.2025 emesso da questa Sezione Giurisdizionale, con il quale è stata accolta la predetta istanza di rito abbreviato, determinando in Euro 10.000,00 la somma dovuta per la definizione alternativa del giudizio;

Uditi, nella Camera di consiglio del 16 aprile 2025, con l'assistenza in

qualità di Segretario della Dott.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pellegrino MARINELLI, e l'Avvocato Sergio SEGNERI, legale del convenuto.

RITENUTO IN FATTO

In data 30.12.2021 è pervenuta alla Procura Regionale attrice, da parte dell'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione (di seguito ARNAS) G. Brotzu, una denuncia di danno erariale relativa alla soccombenza dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, cui l'Ente denunciante è succeduta "ex lege", in un contenzioso instaurato con la Samar Insurance Brokers e conclusosi con la condanna della suddetta Amministrazione al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento del contratto di brokeraggio assicurativo intercorso tra le parti, della somma di Euro 195.358,24, oltre accessori e spese di giudizio.

Dagli atti acquisiti durante la conseguente istruttoria, è emerso che il Tribunale di Cagliari, con Sentenza nr. 3469 del 26.11.2014, ha condannato la citata Azienda Ospedaliera, in parziale accoglimento del ricorso promosso dalla Samar, al pagamento degli importi sopra indicati; la pronuncia in parola ha accertato che in esecuzione del descritto contratto la suddetta impresa si era occupata di svolgere indagini di mercato, di individuare alcuni operatori da invitare a presentare offerta e di predisporre il capitolato tecnico per l'affidamento tramite gara d'appalto, da parte dell'Ente sanitario, del servizio di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e lavoratori dipendenti; che nell'ambito della pianificazione della documentazione di gara, il broker stimava il corrispettivo per il servizio nel contesto di una forchetta tra un

importo minimo ed uno massimo, suggerendo di non prevedere un importo a base d'asta, ma solo una cifra presunta, in modo da consentire offerte anche al rialzo; che l'Azienda Ospedaliera, discostandosi dalle prefate indicazioni, stabiliva un importo a base d'asta molto prossimo al corrispettivo minimo elaborato dal broker; che la gara andava deserta, sicché la stazione appaltante imputava tale esito all'asserita responsabilità della Samar e rendeva noto l'intendimento di procedere in autonomia all'individuazione di un contraente cui affidare l'appalto in questione; che la struttura sanitaria aggiudicava quindi il servizio a trattativa privata, per un corrispettivo inferiore di poche centinaia di Euro a quello massimo consigliato a suo tempo dall'impresa; che nell'affidamento in parola, dichiaratamente svolto in piena autonomia, l'Amministrazione si era in realtà avvalsa dei dati e dei risultati delle attività svolte dalla Samar nell'ambito della precedente procedura ad evidenza pubblica andata deserta; che l'Azienda Ospedaliera, in particolare, per un verso, aveva riutilizzato pressoché integralmente il capitolato di gara preparato dall'impresa, eliminando la sola clausola che stabiliva la remunerazione del broker e tutti i riferimenti a quest'ultimo, per altro verso, si era rivolta ad alcune compagnie assicurative già in precedenza contattate dalla Samar; che, pertanto, poiché a fronte del dimostrato avvalimento dell'opera professionale prestata dal broker e della documentazione da questo sviluppata, l'Ente pubblico in rassegna non aveva accordato alcuna provvigione all'impresa, l'Azienda Ospedaliera doveva essere condannata, a titolo di inadempimento del contratto di brokeraggio assicurativo, all'importo di Euro 195.358,24, comprensivo di danno emergente e lucro cessante.

La Sentenza della Corte di Appello di Cagliari, nr. 258 del 2019,

respingeva il gravame incardinato dall'Azienda Ospedaliera, condannando la stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 9.500,00, oltre accessori; il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione veniva dichiarato inammissibile, con Ordinanza del 16.06.2020, con conseguente quantificazione delle spese a favore della Samar nella misura di Euro 5.600,00, oltre accessori. Con deliberazione commissariale del 06.10.2020, l'Ente sanitario disponeva il pagamento a beneficio dell'impresa dell'importo complessivo pari ad Euro 241.534,71, di cui Euro 195.358,24 a titolo di capitale, comprensivo di danno emergente, pari ad Euro 160.302,22, rivalutazione di quest'ultimo sino alla cifra di Euro 173.447,78, cui aggiungere l'importo liquidato quale lucro cessante per Euro 21.881,24, Euro 3.965,78 per la voce interessi ed Euro 42.210,69 per spese legali inerenti ai tre gradi di giudizio; l'ARNAS G. Brotzu, nel frattempo subentrata all'omonima Azienda Ospedaliera, con determinazione del responsabile del Servizio Affari Legali in data 06.12.2021, provvedeva ad autorizzare il versamento del contributo unificato corrispondente alla cifra di Euro 777,00. I relativi mandati di pagamento venivano emessi, rispettivamente, il 13.10.2020 ed il 06.12.2021.

Ciò premesso, la tesi accusatoria propugnata dal Pubblico Ministero contabile in citazione postula che la menzionata Azienda Ospedaliera, in maniera del tutto ingiustificata, ha condotto ed aggiudicato una trattativa privata per l'affidamento dei servizi di assicurazione, da un lato, riutilizzando sotto molteplici profili i risultati delle energie lavorative profuse al riguardo dal broker, dall'altro, non riconoscendo al medesimo la dovuta remunerazione per la consulenza esperita, in quanto la "clausola broker" era

stata espunta dal capitolato; in ordine ai soggetti ritenuti responsabili del danno, in funzione delle rispettive prerogative e competenze all'interno dell'Amministrazione, parte pubblica ha individuato, in primo luogo, il Commissario straordinario "pro tempore" dell'Ente, il convenuto GARAU, che svolgeva le funzioni di Direttore Generale della struttura, il quale ha indetto la trattativa privata con deliberazione nr. 1 del 05.01.2010, in secondo luogo, il Direttore amministrativo "pro tempore" che ha sottoscritto la prefata deliberazione, il convenuto SIMOLA, nonché, in terzo luogo, il dirigente responsabile del Servizio Acquisizione Beni e Servizi, che ha formulato la proposta di adottare la trattativa privata, il convenuto CASU. Per quanto concerne la quantificazione del danno, l'Ufficio Requirente ha richiamato nell'atto introduttivo quattro importi distinti che si cumulano per giungere alla somma complessiva di Euro 81.203,27: in particolare, si tratta della quota del danno emergente da rivalutazione, per Euro 13.145,56, posto che il broker avrebbe comunque dovuto percepire il corrispettivo per il servizio reso, con conseguente spesa a carico del bilancio dell'Ente se quest'ultimo non avesse violato il contratto, del danno da lucro cessante, per Euro 21.881,24, derivato dalla mancata disponibilità della somma che l'impresa avrebbe dovuto percepire a titolo di risarcimento, nel momento in cui si era verificato il fatto dannoso, liquidato dal Tribunale in via equitativa, gli interessi legali maturati su entrambe le voci, per Euro 3.965,78, ed infine il totale delle spese di lite corrisposte nei tre gradi di giudizio per Euro 42.210,69.

Al termine dell'istruttoria la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico dei prefati convenuti, per il

danno patrimoniale cagionato con la propria condotta alla suddetta Azienda Ospedaliera, ha emesso nei confronti degli stessi l'invito a dedurre, ai sensi dell'articolo 67 del Codice di giustizia contabile. Con riferimento alla suddetta contestazione, tutti i convenuti hanno depositato deduzioni scritte, senza chiedere l'audizione personale; le argomentazioni difensive prospettate dai presunti responsabili nella fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell'addebito.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 12.12.2023, con cui veniva contestato ai predetti convenuti, a titolo di colpa grave, un nocumento patrimoniale arrecato alla menzionata Azienda Ospedaliera, ora ARNAS G. Brotzu, pari, rispettivamente, ad Euro 40.601,64 addebitato al prefato SIMOLA, derivante dalla quota del 50% del pregiudizio, ad Euro 32.481,31 imputato al citato CASU, scaturente dalla quota del 40% del danno, ed Euro 8.120,32 addossato al suddetto GARAU, discendente dalla quota del 10% del nocumento, per un totale di Euro 81.203,27, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

Gli altri due convenuti hanno definito la propria posizione con rito abbreviato.

Il convenuto SIMOLA si è costituito in giudizio con articolata memoria depositata in data 27.12.2024, avvalendosi del ministero dell'Avvocato Sergio SEGNERI. In via preliminare, il legale ha formulato istanza di definizione del giudizio con il rito abbreviato di cui all'articolo 130 C.G.C., mediante pagamento della somma di Euro 4.060,16, cifra non superiore al 50% della pretesa risarcitoria rivendicata nei suoi confronti dall'Ufficio

Requirente nell'atto introduttivo.

In subordine, il patrocinatore del presunto responsabile, qualora la richiesta di definizione alternativa non fosse accolta con conseguente prosecuzione del giudizio con il rito ordinario, ha sollevato ampie e mirate eccezioni difensive di merito, sottoponendo a molteplici censure sotto diversi profili l'azione risarcitoria intrapresa dalla Procura Regionale e chiedendo il rigetto della domanda attrice per manifesta carenza dei suoi stessi elementi strutturali.

Fissata la relativa Camera di consiglio, la Sezione ha adottato il Decreto nr. 6/2025 del 24.01.2025, con il quale è stata accolta l'istanza in parola, per le motivazioni nello stesso esplicitate, e disposto il pagamento nel termine di Legge della somma di Euro 10.000,00, superiore a quella indicata dal convenuto nella comparsa.

Nella Camera di consiglio tenutasi in data odierna, le parti hanno concordemente confermato l'avvenuto pagamento soddisfacente nel termine di Legge del suddetto importo individuato nel Decreto sopra indicato; al riguardo, giova sottolineare che il legale del nominato SIMOLA ha depositato in data 25.02.2025 copia della pertinente documentazione probatoria, compresa la reversale d'incasso a beneficio dell'ARNAS G. Brotzu.

Relativamente al profilo concernente le spese di giudizio le parti hanno assunto posizioni contrapposte.

Tanto premesso in fatto;

CONSIDERATO

che risultano integrati tutti i presupposti per la definizione alternativa del giudizio nei confronti del convenuto SIMOLA Bruno, con conseguente

estinzione del medesimo;

che non sussistono le condizioni previste per la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del C.G.C., e che, pertanto, le stesse devono essere poste a carico del convenuto e liquidate come al dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;

Visto l'articolo 130, comma 8, del C.G.C.;

DICHIARA

L'intervenuta definizione alternativa del giudizio nei confronti del convenuto SIMOLA Bruno, con conseguente estinzione del medesimo.

Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 125,10, devono essere poste a carico del convenuto e liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del 16 aprile 2025.

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente T. Parisi)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 08/05/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)